

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1686}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALCIER, ANDREOLI, ARMELLIN, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BIANCHINI, BONFERRONI, CACCIA, CARLOTTO, CARRUS, CRISTOFORI, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI SILVESTRO, LA RUS-SA, LATTANZIO, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PIREDDA, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 16 maggio 1984

Norme sulla mobilità dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'incardimento del pubblico dipendente nel suo posto e nella sua funzione — istituti tanto cari agli studiosi di diritto amministrativo — se da un lato ha indubbi riflessi positivi (soprattutto per il dipendente stesso, ma anche per il maturare di una specifica esperienza) d'altro canto si rivela, spesso un innegabile ostacolo alla funzionalità ed alla economicità della pubblica amministrazione.

In un'epoca caratterizzata da un accentuato e diffuso dinamismo ed in cui

la produttività e la sopravvivenza delle aziende private dipendono in buona parte dalla flessibilità delle loro strutture, la staticità della pubblica amministrazione assume talvolta i connotati della sclerosi, con costi assai pesanti per la collettività tutta.

L'ammodernamento e la razionalizzazione della pubblica amministrazione non passano solo attraverso un'auspicabile semplificazione ed uno snellimento delle procedure ma anche attraverso la migliore utilizzazione del personale, che se invero

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

costituisce il « patrimonio » principale dell'amministrazione medesima, ne rappresenta anche la più onerosa fonte di spesa.

È di comune esperienza la constatazione di enti che, a seguito di innovazioni legislative, hanno perduto — in maggiore o minor misura — parte delle loro competenze, ma raramente sono stati proporzionalmente alleggeriti del loro personale, che pertanto rimane scarsamente utilizzato e spesso conseguentemente frustrato. È un fenomeno non nuovo, ma che recentemente si è aggravato, perché più frequenti sono state in questi ultimi anni le riforme istituzionali e di enti, come nel caso emblematico della riforma sanitaria.

Accanto agli enti superdotati di personale, ne troviamo di altri perennemente carenti, anche in gangli vitali, essendo le singole amministrazioni organizzate legislativamente a compartimenti stagni, del tutto impermeabili — di fatto almeno — ad ogni trasferimento orizzontale di personale.

Non è facile pervenire ad una mobilità totale dei pubblici dipendenti ed ancor meno all'interscambio proficuo con le aziende private — sia per difficoltà oggettive connesse alla specializzazione nel lavoro, sia — e forse più — per motivi psicologici, corporativi ed economici.

Ma se reali ostacoli tecnici — per altro superabili anch'essi — possono insorgere nella mobilità del personale dirigente, ostacoli sempre minori e sempre più facilmente ovviabili si incontrano scendendo la scala gerarchica, tanto che appare del tutto immotivato frapporre difficoltà al trasferimento, ad esempio, di un impiegato amministrativo da una unità sanitaria locale ad un ufficio postale o quello di un bidello di scuola ad un museo come sorvegliante.

Ciò che occorre è soprattutto una ferma volontà politica di gestire nel modo più razionale lo sterminato esercito dei pubblici dipendenti, abbattendo tante fan-

tasiose ed assurde barriere non solo fra le diverse compagini ministeriali, ma auspicabilmente anche tra Stato ed enti territoriali locali ed enti istituzionali in genere.

Se oggi, comunque, può sembrare prematuro liberalizzare le mobilità tra il personale statale e quello degli enti locali — considerato che la recente legge 29 marzo 1983, n. 93, accenna appena (articolo 19) ad una qualche mobilità all'interno delle amministrazioni statali — non si ravvisano davvero seri ostacoli all'interscambio di dipendenti tra enti locali, territoriali e non.

L'area in cui forse meglio d'ogni altra si potrebbe attuare una proficua mobilità dei pubblici dipendenti è la provincia, potendosi frequentemente, in tale dimensione, evitare lo spostamento di intere famiglie, reso spesso drammatico dalla perdurante crisi degli alloggi. E, nella provincia, potrebbe essere il prefetto, in rappresentanza del Governo, che — accertata la disponibilità di determinate unità lavorative in un ente e la parallela necessità in un altro — con proprio decreto trasferisce i dipendenti, a parità di qualifica e con funzioni analoghe od assimilabili.

La procedura dovrebbe essere snella e rapida, con la sola doverosa audizione delle parti interessate e con il parere favorevole degli enti interessati.

Ovviamente, la realizzazione della mobilità sopra menzionata necessiterà di norme particolareggiate e di tabelle di equiparazione che dovranno essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica, ma è auspicabile che dette norme non siano tanto dettagliate e pedanti da rendere di fatto inoperante ogni trasferimento, ispirate — come spesso è avvenuto in passato con provvedimenti riguardanti il personale — più ad un esasperato garantismo nei confronti del singolo dipendente, che all'interesse della collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La mobilità dei dipendenti all'interno della pubblica amministrazione globalmente intesa è consentita ogni qualvolta esigenze di servizio e di economicità di gestione la richiedano.

Il trasferimento dei pubblici dipendenti da un ente territoriale od istituzionale, o dalle unità sanitarie locali, ad un altro è ammessa nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

ART. 2.

Entro il mese di marzo di ogni anno i presidenti delle amministrazioni provinciali, i sindaci, i presidenti o i legali rappresentanti degli enti pubblici aventi sede nella provincia sono tenuti a comunicare al prefetto competente le unità organiche, distinte per qualifica e livello funzionale, esuberanti o comunque non indispensabili al funzionamento degli enti o strutture sopramenzionati.

Entro la stessa data i rappresentanti degli enti di cui al comma precedente devono segnalare al prefetto i posti vacanti delle rispettive piante organiche dei quali ritengano necessaria la copertura, nonché di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno per collocamento a riposo dei titolari.

ART. 3.

Entro il 15 aprile di ogni anno il prefetto ordina la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti di cui al precedente articolo, con invito ai dipendenti di ruolo degli enti aventi sede nella provincia a presentare eventuale domanda di trasferimento entro i venti giorni successivi.

Scaduto il termine di cui sopra, il prefetto nomina una commissione unica per l'esame delle domande e la formazione della graduatoria degli aspiranti al trasferimento, formata da un vice prefetto,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presidente, da un segretario comunale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale, componenti, e da un impiegato della prefettura con funzioni di segretario.

La commissione opera secondo quanto previsto dal decreto di cui al successivo articolo 5, senza margini di discrezionalità, ed è tenuta a rassegnare al prefetto la graduatoria degli aspiranti entro quindici giorni dalla data di nomina.

ART. 4.

Ottenuta la graduatoria degli aspiranti al trasferimento, il prefetto, con proprio decreto, determina i trasferimenti.

Contro le determinazioni del prefetto è ammesso ricorso, nei trenta giorni successivi, al Ministro dell'interno, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 5.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono definite tabelle di equiparazione delle qualifiche e delle posizioni funzionali del personale degli enti locali territoriali ed istituzionali valide ai fini dei trasferimenti.

Con lo stesso decreto vengono altresì stabiliti i titoli valutabili ed i punteggi per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti, escludendo ogni possibilità di valutazione discrezionale.

ART. 6.

Su domanda degli interessati è consentito il trasferimento di personale dallo Stato agli enti di cui alla presente legge e viceversa, a parità di qualifica e di livello funzionale e per mansioni o funzioni analoghe ed equiparabili.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro competente e con provvedimento conforme dell'ente locale interessato.